



**CONVENZIONE**

**TRA**

**DIREZIONE INTERREGIONALE VIGILI DEL FUOCO VENETO E TRENTINO ALTO  
ADIGE**

(di seguito VVF),

con sede in via Altinate n. 57, 35121 Padova, rappresentata dal Direttore Regionale pro tempore  
.....

**E**

**REGIONE DEL VENETO**

con sede legale in Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal  
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, .....

(congiuntamente definite Parti)

**PRESO ATTO**

- della rilevanza e della complessità dell'attività di "ricerca e salvataggio dispersi sotto macerie" - USAR (Urban Search and Rescue) effettuata dai Vigili del Fuoco a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- della necessità di garantire un'adeguata assistenza sanitaria alle persone sepolte sotto alle macerie, sin dalla fase della localizzazione e dell'estricazione;
- che si ritiene necessario definire con la presente convenzione le modalità di collaborazione tra VVF e Regione del Veneto in ambito di attività USAR;

**VISTE**

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il cui l'articolo 15, comma 1 prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la Circolare EM 05/2013 del Ministero dell'Interno "Qualificazione, composizione e dotazione del tema USAR del C.N.VV.F. nella mobilitazione per grandi calamità e per missioni di soccorso internazionali", la quale:
  - ribadisce la complessità e criticità delle operazioni USAR per cui si rende necessario un accurato sistema organizzativo nel quale si integrano professionalità altamente qualificate e abilità tecniche non basate su comportamenti di routine ma su comportamenti che richiedono un impegno cognitivo finalizzato alla risoluzione di problemi secondo il knowledge – based behaviour;
  - prevede che i soccorritori sanitari, che integrano e completano il modulo USAR, possono appartenere a servizi pubblici con cui siano stipulati accordi a livello locale;
- le Linee guida INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) GUIDELINES 2020;
- la Convenzione-quadro, avente validità quinquennale, sottoscritta il 27 settembre 2018 tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Interregionale del Veneto e T.A.A. e la Regione Veneto, che ha come finalità, all'art. 2 comma 1, lo sviluppo dei rapporti tra l'Amministrazione Regionale e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del S.P. e D.C. al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il



Sistema di Protezione Civile regionale, nonché, all'art. 2 comma 4 lett.g) la definizione di procedure operative per migliorare e rendere sempre più efficaci le modalità di informazione e attivazione degli interventi delle parti anche in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, ferma restando in ogni caso la piena autonomia gestionale ed organizzativa sia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia della Regione in riferimento alle specifiche norme regionali e statali;

### CONSIDERATO CHE

- la Giunta Regionale Veneto con deliberazione n. 1367 del 16 settembre 2020 ha istituito il Dipartimento funzionale interaziendale regionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica (SUEM);
- tra i compiti assegnati al Dipartimento regionale del SUEM rientrano:
  - Dirigere a livello regionale le operazioni di soccorso in caso di incidente maggiore;
  - Predisporre protocolli operativi di intervento in caso di incidente maggiore o calamità;
  - Assicurare le funzioni di referente per la Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario (CROSS) del Dipartimento della Protezione Civile;
  - Coordinare la predisposizione di atti, protocolli operativi e procedure per l'attività di soccorso sanitario territoriale con le Prefetture, i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco
- il Dipartimento regionale del SUEM, nell'ambito del coordinamento in Regione Veneto dell'attività relativa al soccorso sanitario primario extraospedaliero può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi qualificati e specializzati;
- il SUEM è l'unico soggetto demandato a coordinare e gestire sul territorio regionale Veneto il servizio sanitario di emergenza urgenza extra ospedaliero;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

Il modulo USAR della Regione del Veneto è composto da personale dei VVF e da personale dipendente dalle strutture sanitarie afferenti al Dipartimento regionale del SUEM, che fornisce l'assistenza sanitaria ai componenti del team e alle vittime colpite dall'evento per cui è stato attivato.

Al fine di assicurare l'effettività del presente accordo quadro le Parti si impegnano ad approvare un protocollo attuativo, entro 60 giorni dal perfezionamento del presente atto, in cui vengono definite, in coerenza con la normativa nazionale e la letteratura scientifica internazionale, le procedure applicative concernenti:

- programmi di formazione del personale;
- modalità di attivazione;
- utilizzo e caratteristiche di eventuali dispositivi, attrezzature e strumentazione finalizzati a garantire maggiore efficacia alle operazioni di soccorso;
- aspetti inerenti alla logistica;
- aspetti inerenti alla vaccinazione del personale.

#### Art. 2

Gli operatori sanitari afferenti al Dipartimento regionale del SUEM che fanno parte dei moduli USAR devono aver seguito uno specifico percorso formativo con approfondimenti sia di tipo clinico/sanitario, sia di tipo tecnico, relativi allo svolgimento di attività di soccorso in spazi confinati, effettuato a cura della Direzione Interregionale dei VVF Veneto e del Dipartimento regionale del SUEM, ciascuno per le parti di competenza, sulla base di un apposito programma condiviso tra le parti.



**Art. 3**

Le Parti si impegnano a sostenere e favorire lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo quadro, per quanto di specifica rispettiva competenza, tramite l'attivazione, la messa a disposizione sia del necessario personale sia delle connesse infrastrutture logistiche, così come verrà definito dal protocollo attuativo di cui all'art. 1.

In particolare la Regione del Veneto garantisce che la partecipazione del proprio personale alle attività formative ed operative previste dalla presente convenzione costituisce attività istituzionale e rientra nei compiti di servizio.

**Art. 4**

Durante le missioni USAR, qualora il personale sanitario non disponga di proprie attrezzature per garantire il vitto e l'alloggio e le stesse non vengano messe a disposizione dal locale dispositivo di protezione civile o non siano disponibili presso strutture commerciali locali, i VVF provvederanno a fornire vitto ed alloggio, anche presso le proprie caserme, fatto salvo il ristoro dei costi vivi sostenuti da parte dell'azienda da cui il personale sanitario è dipendente.

**Art. 5**

Le Parti prendono atto che il modulo USAR potrà essere impegnato, oltre che sul territorio della Regione del Veneto, su tutto il territorio nazionale ed anche in missioni all'estero, su disposizione del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, che nell'ultimo caso si farà carico di tutti gli aspetti amministrativi concernenti l'invio in missione del personale sanitario.

**Art. 6**

Gli impegni di cui al presente accordo quadro sono assunti dalle Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione e per la durata di cinque anni, con esclusione del tacito rinnovo.

È fatta salva la facoltà delle Parti di esercitare il diritto di recesso motivato dal presente accordo quadro, tramite comunicazione scritta da trasmettere esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi pubblicati sui rispettivi siti internet ufficiali.

**Art. 7**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo quadro, le Parti tenderanno di addivenire alla risoluzione della stessa in via amichevole. Ove ciò non fosse possibile, le Parti devolveranno la controversia all'Autorità giudiziaria, eleggendo quale foro competente il Foro di Venezia.

**Art. 8**

Qualsiasi modifica al presente accordo quadro dovrà avvenire per iscritto ed essere formalizzata con le stesse modalità di approvazione del presente atto.

**Art. 9**

Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente accordo quadro, garantiscono il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Art. 10**

Dall'attuazione della presente Convenzione non dovranno derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio delle Parti.



**Art. 11**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo quadro, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo quadro, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto, e di tutte le norme regionali e nazionali di riferimento applicabili allo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione digitale apposta.

**Per LA DIREZIONE INTERR.LE VIGILI DEL FUOCO VENETO E TRENINO ALTO ADIGE**

---

**Per la REGIONE del VENETO**

---

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

